

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 1765 del 27 novembre 2009 – Approvazione del regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di Materiali Forestali di Moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (con allegati).**

PREMESSO che :

- con le attività svolte nell'ambito del progetto *“Produzioni vivaistiche forestali nelle strutture regionali – Individuazione di Materiali di Base”* approvato con Delibera di Giunta regionale n. 3113 del 28 giugno 2002 :

- o è stato costituito il Libro Regionale dei Materiali di Base (LRMB) in Campania;
- o è stata costituita una Commissione Tecnica per il riconoscimento dei Materiali forestali di base (Boschi da seme) ed il loro inserimento nel LRMB;
- o è stata realizzata una cartografia delle Regioni di provenienza della Campania, con cui gestire correttamente i materiali di propagazione e tutelare le risorse genetiche forestali campane;
- o sono state realizzate ricerche genetiche e una rete sperimentale di prove comparative che servirà ad avere supporto decisionale per il futuro e a selezionare e migliorare le risorse regionali.

CONSIDERATO, pertanto, che è di primaria importanza emanare direttive sulle modalità di raccolta e commercializzazione dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM), destinati a fini forestali (ex *D.lvo 386/2003*), provenienti dai “Materiali di base” iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) della Campania;

VISTA la Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ed il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 di attuazione della stessa;

VISTO il “Regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di Materiali Forestali di Moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania”, predisposto dal Settore Foreste Caccia e Pesca sulla scorta del parere reso con nota n. 5756/UDCP/GAB/UL del 27/10/2009 dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le motivazioni di cui innanzi, di dover procedere all'approvazione del Regolamento *de quo* da sottoporre, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto regionale, al Consiglio Regionale per l'approvazione;

VISTO l'articolo 56 “Potestà regolamentare” dello Statuto della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, di:

- o approvare il “Regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di Materiali Forestali di Moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania” e di trasmettere lo stesso, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale;
- o inviare la presente delibera :
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - al Settore Foreste, Caccia e Pesca;
 - al Settore stampa, documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Assessorato all'Agricoltura

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA

REGOLAMENTO

SULLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI
MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI
DAI BOSCHI ISCRITTI NEL LIBRO REGIONALE DEI MATERIALI
DI BASE DELLA CAMPANIA

Il presente regolamento consta di 7 pagine e n. 2 allegati

Il funzionario incaricato
- di Salvatore Apuzzo -

Premessa

L'Assessorato regionale all'Agricoltura per soddisfare la crescente richiesta di materiale di propagazione forestale autoctono "certificato", dovuta ai nuovi indirizzi della Politica Agricola Comunitaria che prima con il Reg CEE 2080/92, poi con il Reg. 1257/99 e, infine con il Regolamento 1698 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che ha portato alla emanazione anche in Campania del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, ha elaborato ed attuato un progetto mirante ad individuare e iscrivere nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB), già istituito con DRD n.5/325 del 7/12/2001 in conformità al dettato della Legge 269/73, Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di Materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane, nonché, arrivare alla realizzazione di una rete di Arboreti da seme.

Con la realizzazione del progetto "*Produzioni vivaistiche forestali nelle strutture regionali – Individuazione di Materiali di Base*" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 3113 del 28 giugno 2002 che ha visto come attori principali il Settore Foreste, Caccia e Pesca, ed il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per la Selvicoltura – Laboratorio di ricerca genetica forestale, nonché, la collaborazione dei Settori forestali periferici dell'Assessorato all'Agricoltura, il Settore per il Piano Forestale Generale, il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, le Comunità Montane ed il Corpo Forestale dello Stato, sono state poste le basi per la Ricerca e Sperimentazione nel settore delle risorse genetiche forestali in Campania. L'individuazione e caratterizzazione dei diversi boschi candidati, attività ancora in *itinere*, ha portato alla iscrizione nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) di diversi Materiali di Base.

Normativa di riferimento

- Direttiva 66/404/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

- Legge 22/05/1973, n° 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento”;
- D.M. 15/11/1974 “Registro di carico e scarico” riguardante i materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti;
- D.M. 15/11/1974 “Modalità di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento”;
- D.M. 15/07/1998 “Inserimento di specie arboree nell’allegato A della Legge 22 maggio 1973, n. 269”;
- D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494 “Attuazione della direttiva (CEE) n.75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- Decisione 1999/636/CE del 13 Settembre 1999 “decisione della Commissione che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio”;
- Legge Regionale 07/05/1996, n° 11 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987, n° 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 24/05/2001, n° 1269 “Regolamento per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivaisti regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale n° 11/96 ed altre attività assimilabili”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3113 del 28/06/2002, ad oggetto: Produzioni vivaistiche forestali nelle strutture regionali – Individuazione di Materiali di Base - Approvazione Progetto esecutivo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6215 del 20/12/2002, pubblicata sul BURC n. 5 del 4 febbraio 2003, ad oggetto: Approvazione atto di indirizzo e regolazione dell’attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania;
- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”.

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento detta norme sulle modalità di raccolta e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM), destinati a fini forestali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, provenienti dai materiali forestali di base iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base (di seguito LRMB) della Campania.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio regionale ed alle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003; su proposta della Giunta Regionale possono essere individuate altre specie autoctone e determinati ibridi artificiali alle quali estendere la tutela, dandone informazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli impianti eseguiti per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14 recante "Un albero per ogni neonato e/o bambino adottato", nonché a quelli eseguiti per fini ornamentali in giardini e parchi urbani, alle alberature stradali e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e/o a parti di piante per i quali è provata la non destinazione a fini forestali;
 - b) alle talee prelevate e reimpiantate in loco, nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

Art. 3

Definizioni e classificazioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni e le classificazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386;
2. L'organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 386 del 2003 è individuato nella Giunta Regionale – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca, il quale si avvale della collaborazione dei Settori forestali periferici e di altri Enti o Istituzioni specializzati in materia;

Art. 4

Compiti dell'Organismo ufficiale

L'Organismo ufficiale provvede :

- a) all'individuazione e alla selezione nel territorio della regione Campania dei materiali di base e all'ammissione nel Libro regionale dei materiali di base (di seguito LRMB), già istituito presso il Settore foreste, caccia e pesca, se soddisfano, a seconda dei casi, i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V del decreto legislativo n. 386 del 2003. Per tali materiali di base è elaborato un disciplinare o piano di gestione allo scopo di consentire la loro tutela e miglioramento;
- b) a che solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali;
- c) alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti previsti;
- d) alla verifica dei requisiti di ammissione dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle seguenti categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati".

Art. 5

Iscrizione nel Libro regionale dei materiali di base (LRMB)

L'iscrizione nel Libro regionale dei materiali di base è effettuata secondo quanto riportato nella delibera di Giunta regionale n. 938 del 14 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 21 agosto 2006 concernente approvazione "Modalità per l'iscrizione al Libro Regionale dei Materiali di Base".

Art. 6

Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione

1. La produzione, conservazione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di materiali forestali di moltiplicazione per “fini forestali” delle specie di cui all'allegato I del decreto legislativo 386 del 2003, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Giunta regionale, AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Forestale decentrato competente per territorio. I criteri e le modalità tecniche per la presentazione delle istanze volte al rilascio della licenza sono riportate nell'“Atto di indirizzo e coordinamento per la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento” ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, di cui al decreto n. 5/325 del 7 dicembre 2001 del dirigente del Settore foreste, caccia e pesca e nella deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 2 maggio 2005;
2. Gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione ed i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentazione, previa comunicazione all'Organismo ufficiale delle finalità della ricerca e dei modi e tempi previsti, sono esenti dal possesso della licenza e dagli obblighi connessi.

Art. 7

Raccolta di Materiale Forestale di Moltiplicazione (MFM)

1. Solo ai titolari, o incaricati dagli stessi, della licenza di cui al precedente articolo 6 è consentita la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione (MFM) nei popolamenti o piante parentali iscritti nel Libro regionale dei materiali di base e in aree particolari individuate dall'Organismo ufficiale;
2. Sono, inoltre, autorizzati alla raccolta il personale dei vivai forestali regionali appartenenti ai Settori forestali periferici dell'AGC sviluppo attività settore primario, i proprietari dei boschi nel rispetto delle modalità e tempi di raccolta, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, questi ultimi tre soggetti previa comunicazione all'Organismo ufficiale;
3. Le sementi e gli altri MFM concernenti Materiali di base iscritti, devono essere raccolti osservando le seguenti prescrizioni:

a) il soggetto autorizzato alla raccolta comunica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bosco e al dirigente del Settore tecnico amministrativo provinciale forestale (di seguito STAPF) competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni:

- la località e la denominazione del bosco iscritto nel LRMB;
- la quantità presunta delle sementi e/o degli altri MFM che intende raccogliere;
- la destinazione degli stessi (vendita diretta dei MFM, produzione piantine etc.);
- il giorno e l'orario prestabilito per la raccolta;

b) il dirigente dello STAPF competente per territorio, a seguito di istruttoria, rilascia entro dieci giorni dalla data stabilita per la raccolta, l'autorizzazione alla raccolta, confermando o modificando la data prestabilita ed impartendo eventuali prescrizioni tecniche;

c) nel giorno prestabilito, alla presenza eventuale del proprietario del bosco, un rappresentante dello STAPF segue le operazioni di raccolta, le quali devono essere effettuate, per ciascuna specie, nel periodo più idoneo alla specie stessa. Al termine delle operazioni, il rappresentante dello STAPF redige e rilascia al soggetto autorizzato alla raccolta una copia del documento di accompagnamento il cui schema è riportato nell'Allegato A del presente regolamento;

d) il dirigente dello STAPF, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta raccolta, rilascia al titolare della licenza il "Certificato di provenienza" o di "Identità clonale" il cui modello, conforme all'Allegato B del presente regolamento, è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002. Il suddetto certificato, che accompagnerà i materiali di moltiplicazione durante tutte le fasi successive alla raccolta, deve essere inviato in copia al Settore foreste, caccia e pesca;

e) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70% della produzione;

f) nei popolamenti iscritti nel Libro regionale dei materiali di base, qualsiasi intervento culturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gestione di cui all'articolo 4, lettera a).

Art. 8

Movimentazione, identificazione e distribuzione dei Materiali forestali di moltiplicazione

Le modalità di movimentazione, identificazione e distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione durante tutte le fasi di produzione, ai fini del presente regolamento, sono quelle previste agli articoli 5, 6 e 7 dell'*Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania*, approvato con delibera di Giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 4 febbraio 2003.



Allegato A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF)
di

Documento di accompagnamento Materiali di Base D.P.G.R. n. /2009

N° del Rilasciato alla Ditta:

Dati identificativi del Materiale di Base

Comune:	Località:
Nome del Materiale di Base/Arboreto:	
Genere, specie:	Proprietario:
Codice identificativo Materiale di Base:	☐ L.N.B.S. ☐ L.R.M.B. ☐ Autorizzazione provvisoria
(DGR 1241 del 28 marzo 2003)	

Dati identificativi del Materiale Forestale di Moltiplicazione (MFM)

Tipo di M. F. M. raccolto (ex D.Lvo 386/2003):		
Quantitativi raccolti:		
Volume (hl)	Peso (Kg)	Numero
Tipo di imballaggio:	n.	alla rinfusa:

Dati di chi effettua la raccolta

Cognome:	Nome:
Ditta:	

Annotazioni

--

Data

Il Rappresentante STAPF



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE DI.....

CERTIFICATO DI PROVENIENZA (1)
CERTIFICATO D'IDENTITA' CLONALE (1)

_____ N. _____
(Paese)

Si certifica che il materiale forestale di moltiplicazione descritto in appresso è stato controllato dai servizi autorizzati e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, esso corrisponde alle seguenti indicazioni:

1. Natura del prodotto: sementi / parti di piante /altro materiale di moltiplicazione (1);

2. Genere, specie, sottospecie, varietà, clone (1) _____
a) nome comune: _____
b) nome botanico: _____
3. Categoria: materiali di moltiplicazione selezionati / materiali di moltiplicazione controllati (1)
4. a) Regione di provenienza ed eventualmente provenienza per i materiali selezionati: _____
b) Materiale di base per i materiali controllati: _____
c) Autoctona / introdotta da (origine) _____ / sconosciuta (1)
5. Natura del materiale di base: soprassuolo / cloni / arboreti da seme (1);
6. a) Anno di maturazione per le sementi: _____
b) Durata dell'allevamento in vivaio come semenzale / materiale moltiplicato per via vegetativa / trapianto(1): _____
7. Quantità : _____
8. Numero e genere dei colli : _____
9. Marca dei colli : _____
10. Indicazioni supplementari: _____

_____ 20_____
(Luogo e data)

(Firma)

(Timbro)

(Funzioni)

(1) cancellare le indicazioni superflue